



n. 9 Reg. Del.

del 27.03.2024

## CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

### Città Metropolitana di Reggio Calabria

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160). Presa atto delle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 06 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 251 TUEL.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisette del mese di marzo alle ore 08:58 ed in prosecuzione, convocato come da avviso scritto e notificato dal Messo Comunale, si è riunito in seduta pubblica 1<sup>a</sup> convocazione, presieduto dal Consigliere Presidente Trecroci Caterina, nella sala consiliare di Palazzo San Giovanni, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.ro D'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N.ro ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	CAMINITI GIUSEPPINA	X		10	CALABRO' VINCENZO		X
2	PAVONE NICOLETTA ADA	X		11	COTRONEO GIUSEPPE	X	
3	MELITO MARIA GRAZIA SIMONA		X	12	BEVACQUA ROCCO	X	
4	TRECROCI CATERINA	X		13	SANTORO MARCO		X
5	MARRA RUGGERO	X		14	LUCISANO FILIPPO		X
6	RIZZUTO ALBINO FRANCESCO		X	15	SICLARI DANIELE		X
7	PIETRO IDONE	X		16	CALDERONE STEFANIA		X
8	NERI CATERINA	X		17	DE MARCO DOMENICO		X
9	SCICCHITANO FRANCO	X					

Presenti 09

Assenti 08

Sono presenti in sala l'Assessore esterno Sergio Giordano e la Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi Dott.ssa Alessandra Arena.

Partecipa il Segretario Generale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 267/2000, (T.U.E.L.) dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Ricorda la mozione per l'inversione dei punti all'ordine del giorno, approvata dall'Assemblea, in virtù della quale verrà trattato in ultimo il punto 2 (Servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio di Villa San Giovanni, di spazzamento e altri servizi accessori "a ridotto impatto ambientale DM 23.06.2022" (Appalto Verde) – Anni 2024-2025-2026-2027-2028. Approvazione).*

Successivamente introduce l'argomento oggetto della presente deliberazione: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160). Presa atto delle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 06 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 251 TUEL" e cede la parola all'Assessore Giordano.

L'**Assessore Giordano** relaziona in merito riportandosi agli atti depositati. Comunica che si tratta di una delibera che, insieme alle successive, avranno un impatto diretto sul bilancio di previsione. Fa presente che, sostanzialmente, si tratta di una conferma della liquidità già definita dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 luglio 2020, sempre confermata negli atti successivi. Rammenta che l'Ente, per effetto del dissesto e delle prescrizioni di legge, si impegna a realizzare tra le entrate proprie il massimo del gettito possibile mediante l'applicazione massima delle aliquote delle imposte.

Propone di trattare nella medesima discussione i punti relativi a IMU, TARI, piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari e verifica aree da destinare.

*Poiché a riguardo, nessun Consigliere osserva alcunchè, si procede ad unica discussione e distinte votazioni.*

Relativamente al punto 3, approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, l'**Assessore Giordano** rammenta che, l'applicazione delle tariffe IMU sono state precedentemente determinate con la delibera del Commissario Prefettizio n. 45 del 2021 che ha determinato le aliquote delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto dell'Ente. Anche in questo caso si tratta di una presa d'atto poiché non può essere revocata per cinque anni. Per tale motivo, comunica che non si può fare altro che procedere alla conferma dell'aliquota al 10,60%. Spiega che queste deliberazioni vengono trattate in Consiglio Comunale non soltanto perchè previsto dalla legge ma anche per inserire detti atti sul portale predisposto dell'Amministrazione centrale e consentire una maggiore visibilità per gli utenti.

Successivamente, l'**Assessore Giordano** tratta il quarto punto all'ordine del giorno, quello relativo all'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2024. Relaziona in merito riportandosi agli atti depositati. Fa presente che il piano rifiuti e, pertanto le relative tariffe, sono collegate al PEF che sarà approvato entro il 30 aprile, per come previsto dalla normativa. Spiega che fino a quella data le tariffe applicate sono quelle previste dal PEF già approvato e che, successivamente all'approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario si procederà ad un'eventuale variazione, qualora necessaria.

Prosegue col punto n. 5, approvazione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2024/2026 rappresentando che anche questo è elemento necessario e fondamentale per la redazione del documento unico di programmazione e, conseguentemente, del bilancio di previsione. Spiega che il piano consiste in una ricognizione degli immobili di proprietà dell'Ente, che vengono classificati in disponibili e indisponibili, e comunica che, a riguardo, non è cambiato nulla rispetto alle modifiche apportate dal Consiglio Comunale del 2022.

Conclude soffermandosi sulla proposta di delibera inerente la quantità e qualità delle aree da

destinare a residenze e ad attività produttive terziarie per l'anno 2024. Evidenzia che anche questo argomento viene ribaltato all'interno del bilancio comunale perché dall'esistenza o meno di aree destinate ad attività produttive può variare il gettito delle entrate proprie dell'Ente. Fa presente, infine, che il Responsabile del Settore ha comunicato che non esistono aree destinate ad attività produttive e, pertanto, si tratta di una presa d'atto negativa.

Tutti gli interventi come sopra sinteticamente riportati sono integralmente riprodotti su supporto informatico oltre che rinvenibili sul sito Ufficiale del Comune.

Conclusi gli interventi il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto in oggetto posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

**Rilevato** che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Rilevato** inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: "48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è applicata nella misura della metà (...)"

**Evidenziato** che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

**Stato:** tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L.n. 160/2019);

**Comuni:** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le **aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2024** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Visti:**

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata dal norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

**Visto** inoltre l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024*"

**Preso atto** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**Rilevato** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**Viste** le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria approvate per l'anno d'imposta 2020 e successivamente sempre confermate, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19 settembre 2020, esecutiva ai sensi di legge;

**Rilevato** che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*"755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."*

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 16 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge;

**Eseguito** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nello schema di Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

**Ritenuto** pertanto di **approvare, per l'anno 2024**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	
	Aliquote (per mille)
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	esenti
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale ( base imponibile ridotta del 50%)	10,60
Immobili locati	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Terreni agricoli Sez. B foglio 1-17	esenti
Terreni agricoli	10,60
Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	10,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Immobili inagibili e/o inabilitabili e fabbricati di interesse storico o artistico (base imponibile ridotta del 50%)	10,60
Ulteriori eventuali specifiche casistiche non comprese	10,60

**Atteso** che sulla base delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2024, da iscrivere nel bilancio di previsione, ammonta a € 3.109.593,00 a al netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

**Richiamato** l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimentodelle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodosi applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa*

*intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva all'1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

**Preso atto** che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**Atteso** che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

**Visto** il punto all'ordine del giorno;

**Uditi** gli interventi come sopra sinteticamente riportati ed integralmente riprodotti su supporto informatico oltre che rinvenibili sul sito Ufficiale del Comune;

**Visto** l'art. 61 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Con la votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito di seguito si riporta:

- Presenti: nove (n. 09)
- Favorevoli: nove (n. 09)
- Contrari: zero

- Astenuti: zero

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente ritrascritti, richiamati e riportati:

- 1) di approvare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

<b>Fattispecie</b>	<b>Variazione +/-</b>
<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	Aliquote (per mille)
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	esenti
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale ( base imponibile ridotta del 50%)	10,60
Immobili locati	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Terreni agricoli SEZ. B foglio 1-17	esenti
Terreni agricoli	10,60
Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	10,60
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60
Immobili inagibili e/o inabilitabili e fabbricati di interesse storico o artistico ( base imponibile ridotta del 50%)	10,60
Ulteriori eventuali specifiche casistiche non comprese	10,60

2) di prendere atto che sulla base delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2024, da iscrivere nel bilancio di previsione, ammonta a € 3.109.593,00 al netto della decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

4) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2024/2026 demandando al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la relativa approvazione;

5) di pubblicare per avere effetto di pubblicità legale, la presente deliberazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

infine, con successiva votazione avente il medesimo esito come sopra riportato,

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.




**Deliberazione del Consiglio Comunale  
N. 9/2024**

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto;


**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Caterina Trecroci



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni



**REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: \_\_\_\_\_.

Villa San Giovanni li,

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li,

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

